

CONVENZIONE

L'anno.....il giorno.....del mese di presso la sede dell'Azienda "Agro Solidale" del Comune di Pagani capofila del Piano di Zona Ambito Territoriale S01_3 in Via Pittoni, n. 1, Pagani (SA)

TRA

..... con sede in via n., P IVA.....,
Legale Rappresentante,, iscritta al Registro ,

E

AZIENDA CONSORTILE "AGRO SOLIDALE" con sede in Pagani, (SA), via M. Pittoni N. 1, codice fiscale/Partita iva 05548710655, d'ora in poi denominata "soggetto proponente" rappresentata da Ferdinando Prevete nato a Sarno (SA) il 09/06/1977,

Premesso che

- con Decreto Dirigenziale n. 334 del 6 agosto 2019, la Regione Campania ha assegnato al Comune di Sarno un contributo di € 199.033,33 per investimenti finalizzati alla realizzazione di una Casa di accoglienza per donne e minori vittime di violenza;
- con deliberazione n. 28 dell'11/03/2020 la Giunta Comunale di Sarno individuava, per adibirli a sede del servizio in parola, i locali di proprietà del Comune, identificati al N.C.E.U., al foglio 20 particella 3512 cat. B/1;
- in data 30/09/2020, reg. Gen, n. 46991/2020, si sottoscriveva la Convenzione tra il Comune di Sarno e l'Azienda Consortile Agro Solidale per la gestione della richiamata Casa di accoglienza per donne maltrattate;
- con verbale n. 6 del 11/10/2023 l'Assemblea Consortile approvava la gestione in coprogettazione, ai sensi del D.Lgs 117/2017 Art. 55, del Servizio "Casa Dalia" Casa di Accoglienza per donne vittime di violenza e per eventuali figli minori;

Considerato che

- è stato acquisito CUP _____ CIG _____;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto del contratto

La Convenzione ha per oggetto la gestione del Servizio rivolto Alle donne vittime di violenza e ai loro figli minori garantendo le seguenti prestazioni:

- a) accoglienza in emergenza/urgenza;
- b) assistenza in caso di inserimenti programmati/ordinari;
- c) ospitalità temporanea, comprensiva di vitto e beni di prima necessità, fino ad un massimo di 6/8 mesi, salvo diverse previsioni e necessità documentate;
- d) sostegno e accompagnamento nella convivenza tra ospiti e nella gestione della vita nella Casa di accoglienza (pulizie, spesa, preparazione dei pasti);
- e) sostegno e accompagnamento nella gestione del proprio lavoro o nella sua ricerca;

- f) sostegno e accompagnamento nel percorso educativo del/i figlio/i e nella relativa scolarizzazione;
- g) protezione, tutela e assistenza, garantendo i necessari collegamenti con i servizi competenti (magistratura, tribunali, giudici tutelari, scuole, ospedali e servizi territoriali dell'ASL, altro);
- h) accompagnamento ed eventuale sostegno al reddito, tramite il coinvolgimento dei servizi territoriali deputati e del Comune di residenza delle donne e dei loro figli, in fase di uscita dalla struttura residenziale.

Art. 2 – Obblighi del soggetto del Terzo Settore/Soggetto Attuatore

Il soggetto del Terzo settore:

- si impegnerà a svolgere le attività programmate con le modalità e le finalità indicate nel progetto esecutivo finale e nel “Regolamento di gestione e funzionamento della Casa di accoglienza per donne vittime di violenza” che si allegano alla presente Convenzione, parte integrante e sostanziale della stessa;
- si impegnerà a realizzare le attività a partire dalla sottoscrizione della presente Convenzione per la durata di 52 settimane, con eventuale possibilità di proroga;
- si impegnerà ad assicurare lo svolgimento delle attività con propri operatori e volontari in possesso dei requisiti professionali, tecnici e di moralità, il cui elenco con relativi curricula verrà inviata all’Azienda Consortile Agro Solidale;
- dare immediata comunicazione all’Azienda Agro Solidale delle eventuali interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori;
- è tenuto a rispettare, nell’esecuzione del progetto, tutte le norme allo stesso applicabili, ivi incluse quelle in materia di pari opportunità e di tutela delle persone con disabilità;
- avviare ed attuare l’insieme delle operazioni necessarie correlate agli interventi di cui alla presente Convenzione ed al progetto;
- si impegna ad assicurare, nel corso dell’intero periodo di vigenza della presente Convenzione, i necessari raccordi con l’Azienda Agro Solidale attraverso un referente ad hoc incaricato e impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste, formulate dall’Azienda medesima;
- si impegna a raccogliere un’adeguata informazione e documentazione relative alle attività affidate, necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, alle verifiche di gestione, al monitoraggio, alla valutazione delle attività e agli audit;
- fornire all’Azienda Agro Solidale tutte le informazioni relative al Servizio;
- collaborare all’espletamento di ogni altro onere ed adempimento previsto dalla normativa UE in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione;
- si impegna ad acquisire i beni e i servizi necessari per la realizzazione del progetto nel rispetto della normativa UE e nazionale vigente in materia e del principio del value for money;

Art. 3 – Rapporti tra le parti

- Le Parti si impegnano a collaborare per consentire tutte le possibili sinergie atte ad istituire servizi qualificati coerenti con il progetto approvato, mediante un percorso di condivisione di dati e prassi riguardanti l’utenza, per un monitoraggio costante e un’analisi dell’effettiva risposta al bisogno delle comunità di appartenenza.
- Il Soggetto attuatore con la sottoscrizione della presente Convenzione espressamente accetta quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, indicando il CIG, il CUP;

L’Azienda Consortile Agro Solidale svolgerà le attività di monitoraggio e controllo delle azioni progettuali anche attraverso incontri periodici con gli operatori e colloqui di valutazione con gli utenti/beneficiari. I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

Art. 4 – Decorrenza e durata della convenzione

La presente Convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa **fino al** _____.

Tale termine è riferito alla completa realizzazione di tutte le attività previste, comprese quelle di rendicontazione delle spese sostenute e quietanzate, salvo eventuale proroga concessa previa adozione di apposito atto formale da parte dell'Azienda Consortile Agro Solidale, previa motivata richiesta.

Art. 5 - Divieto di cessione

È vietato cedere, a qualsiasi titolo, anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Azienda Consortile Agro Solidale. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Soggetto attuatore assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare all'Azienda Consortile Agro Solidale, le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 6 - Inadempienze e penali

Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente convenzione, l'Azienda Consortile Agro Solidale si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che il Soggetto attuatore può produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato all'Azienda Consortile Agro Solidale, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Relativamente all'applicazione di eventuali penali si rinvia a quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023.

Art. 7 – Risoluzione

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza del Soggetto attuatore, l'Azienda liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte del Soggetto attuatore;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale;
- quando il Soggetto attuatore si rende colpevole di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, ove applicabile.

Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Azienda Consortile Agro Solidale mediante pec, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art.8 – Trattamento Dati

I dati forniti dagli interessati saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i, esclusivamente per le finalità attinenti all'attuazione del presente avviso. Il titolare del trattamento è l'Azienda Consortile "Agro Solidale".

Art. 9 – Responsabile del Trattamento

Ai sensi della vigente disciplina di settore, art. 28 GDPR 2016/679 il Soggetto attuatore assume la qualifica di Responsabile del Trattamento dei dati, trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo all'Azienda Consortile Agro Solidale.

Art. 10 - Rinvii normativi

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 11 - Controversie

Per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere tra le parti è competente in via esclusiva il Foro di Nocera Inferiore.

Art. 12 - Registrazione e imposta di bollo

La convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 104 del d. lgs. 117/ 2017 e ss.mm.ii.

Pagani,

Azienda Consortile Agro Solidale

Avv. Ferdinando Prevete